



Porto di Ancona

Ordinanza n. 39 del 02/04/2026

- OGGETTO** Occupazione area demaniale per l'allestimento dell'area di cantiere funzionale alla realizzazione della nuova fognatura di scarico dell'edificio Condominio Piazza della Repubblica 1/A-1/B – dal 07/04/2026 al 14/05/2026
- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;



- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Presidenziale portante n. 134/2025;
- VISTI** in particolare, gli artt. 9, 10 e 32 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTA** l'istanza acquisita al prot. n. 5744-31/03/2026, così come integrata con prot. n. 4846-18/03/2026, con cui l'amministratore del Condominio Piazza della Repubblica 1/A-1/B ha avanzato richiesta di occupazione temporanea per la realizzazione della nuova fognatura di scarico dell'edificio, ivi compreso il pagamento dei diritti fissi;
- VISTO** l'atto di Concessione demaniale marittima n. AN 30 Rep. n. 2302 del 09/10/2025 rilasciato, da parte di questa Autorità, al Condominio dell'edificio sito ad Ancona in piazza della Repubblica civ. 1/A-B, finalizzato alla realizzazione ed all'utilizzo – nell'area portuale di Ancona, in prossimità del varco doganale della Repubblica – di nuove linee impiantistiche interrato funzionali alla gestione delle acque reflue derivanti dallo stesso edificio condominiale;
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 135/2025 con cui è stato disciplinato l'utilizzo di spazi demaniali per la realizzazione dei lavori per la realizzazione di nuove linee impiantistiche interrato in prossimità del varco doganale della Repubblica;
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 29/2026 avente ad oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISURA M3C2 – INVESTIMENTO 2.3 “ELETTRIFICAZIONE DELLE BANCHINE PORTUALI (COLD IRONING)” Porto di Ancona - Sistema di *cold ironing* per le navi traghetto ormeggiate nel porto storico di Ancona C.U.P. J37H21003680006 Connessione alla rete elettrica di una nuova fornitura con potenza di 9.000 KW in media tensione finalizzata al sistema di *cold ironing* per le navi traghetto ormeggiate nel porto storico di Ancona;
- CONSIDERATO** che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del richiedente di manleva dell'Ente per eventuali danni a cose e persone derivante dalle opere dalle occupazioni autorizzate;
- CONSIDERATO** che l'esecuzione di tali lavori, per le esigenze della connessa cantierizzazione, comporterà la temporanea occupazione di uno spazio demaniale marittimo normalmente destinato alla pubblica circolazione



viaria sia pedonale che veicolare, come planimetria allegata a corredo del presente provvedimento;

VALUTATA la necessità di predisporre apposita Ordinanza di polizia marittima ai sensi dell'art. 59 Cod. Nav. volta ad assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori tutti, alla disciplina delle attività volte alla realizzazione dei predetti lavori;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Nel periodo dal 07/04/2026 al 14/05/2026, periodo comprensivo delle fasi di allestimento e di successivo smontaggio con restituzione dell'area libera e sgombera, l'area demaniale come meglio individuata nell'allegato elaborato grafico, verrà utilizzata in via temporanea, e per fasi successive, da parte della ditta IDROGAS S.r.l., corrente in via Valdicerro di Sotto n. 2, Loreto (AN), c.f./p.iva 02272920428 per conto dell'istante Condominio Piazza della Repubblica 1/A-1/B per la realizzazione della nuova fognatura di scarico dell'edificio.

Il transito pedonale e veicolare verrà garantito per come rappresentato nell'allegato elaborato grafico.

Riferimenti reperibili:

D.L. Geom. Massimo Argalia – cell. 335/8247847

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Per l'intera durata dell'occupazione lo spazio all'uopo impegnato rimarrà nella totale ed esclusiva custodia del richiedente.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte degli addetti alle attività:



- Il richiedente dovrà verificare prima dell'inizio dei lavori eventuali interferenze con i lavori già previsti con Ordinanza n. 29/2026 di questa Autorità richiamata nelle premesse, attivando le necessarie misure di coordinamento;
- Il richiedente dovrà provvedere ad apporre idonea segnaletica stradale provvisoria e dovrà garantire la presenza di movieri (almeno n. 2) adeguatamente formati e riconoscibili per la gestione del traffico in senso alternato per tutta la durata dei lavori senza soluzione di continuità;
- Al termine di ogni singola giornata, dovrà essere garantita la fruizione della viabilità mediante apposizione di idonea segnaletica luminosa, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.
- L'esecuzione dei suddetti lavori sarà articolata in maniera tale da non recare mai interruzioni o disagi significativi al pubblico transito sia pedonale che veicolare.
- Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica;
- La ditta incaricata dell'esecuzione delle lavorazioni dovrà garantire, senza soluzione di continuità e per tutta la durata dell'occupazione, l'apposizione di apposita segnaletica temporanea almeno 48 (quarantotto) ore prima l'inizio della decorrenza del presente titolo in conformità alle vigenti norme legislative con richiamo al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione;
- Dovranno essere assicurate condizioni di lavoro e di sicurezza per i lavoratori coinvolti nella attività ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, con particolare attenzione al lavoro in quota, ove necessario per lo svolgimento delle attività previste;
- La ditta incaricata dovrà provvedere alla perimetrazione dell'area ricorrendo all'utilizzo di apposite delimitazioni evitando di occupare, anche in via temporanea, la viabilità esterna al perimetro con carrelli elevatori e/o mezzi operativi in genere;
- Il richiedente è tenuto al rispetto delle procedure di accesso contenute nel "Regolamento Accessi" utilizzando l'indirizzo <https://accessiancona.porto.ancona.it> seguendo quando descritto nella DEMO "Guida all'utilizzo della piattaforma per la richiesta dei permessi di accesso veicolare e pedonale nel porto di Ancona"
- In presenza delle operazioni di sbarco provenienti dalla facility, le lavorazioni dovranno temporaneamente interrompersi al fine di limitare i rischi interferenziali con il traffico di mezzi pesanti provenienti dal limitrofo varco;
- In presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le motivazioni del caso;
- Dovrà essere garantito il transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la viabilità portuale, nonché garantire un passaggio alternativo ai pedoni in transito lungo il marciapiede di che trattasi;



- A cura della ditta esecutrice dei lavori dovrà essere garantita l'immediata pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature utilizzate;
- E' fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 3

Il richiedente per lo svolgimento delle attività di cui sopra assume formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema Portuale da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni, propri e/o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto della autorizzazione di cui al presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO e della polizza fidejussoria all'uopo acquisite.

La Ditta incaricata, prima dell'avvio degli interventi di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile e contattabile in caso di necessità.

Art. 4 – Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 02/04/2026

Il Presidente
Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)